



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale  
Piccole e Medie Imprese

Roma, 6 settembre 2022

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 – Aliquota IVA del 5 per cento gas - Servizi accessori</i></b>
-----------------	--

A seguito della pubblicazione della risposta n. 368 del 7 luglio 2022 la scrivente è stata interessata da talune richieste di chiarimento provenienti da molteplici associazioni di categoria in ordine alla previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante "*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale*", che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.

A seguito dell'analisi dei dettagli forniti in merito alle modalità di fatturazione delle prestazioni oggetto dell'agevolazione, si svolgono le seguenti considerazioni che superano parzialmente quanto affermato nella citata risposta.

La predetta analisi, in particolare, ha riguardato il trattamento IVA delle operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa, che la citata risposta considerava soggette a IVA con aliquota ordinaria, in conformità a quanto chiarito nella circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E e ai successivi documenti di prassi, tra cui le circolari 3 dicembre 2021, n. 17/E e 16 giugno 2022, n. 20/E.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021 sopra citato, come noto, deroga temporaneamente a quanto stabilito al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA) poiché prevede letteralmente che *«In deroga...le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (...), contabilizzate nelle fatture emesse (...) ... sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento»*.

Si ricorda, inoltre, che la predetta misura agevolativa è stata più volte prorogata, come illustrato nella risposta n. 368, e che da ultimo con l'articolo 1-*quater* del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 giugno 2022 n. 91 il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato, anche per il terzo trimestre 2022.

La relazione illustrativa al decreto legge n. 130 del 2021, comunemente conosciuto come “decreto Taglia bollette”, chiarisce meglio la *ratio* della norma stessa specificando che *«al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi....a causa di congiunture internazionali...L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento»*<sup>1</sup>.

La relativa relazione tecnica chiarisce ulteriormente che *«La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, (...), indipendentemente dallo scaglione di consumo»*.

---

<sup>1</sup> La somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare), mentre i consumi eccedenti tale limite, si applica l'aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n.103) della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per le somministrazioni a uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

La norma in commento – che, come emerge dai sopracitati documenti di prassi, intende contenere gli effetti dell’aumento del costo del gas – va letta congiuntamente con il successivo comma 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Nella medesima direzione va anche l’articolo 1-*quater* del d.l. n. 50 del 2022, stabilendo:

- al comma 3 che *«Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022»;*
- al comma 5 che *«Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui».*

Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.

In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e

contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

\*\*\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL CAPO DIVISIONE**  
*(Firmato digitalmente)*